Finanziamento vs associazione in partecipazione: differenze fiscali per la persona fisica

*Nel contesto delle operazioni di **finanziamento e investimento in società a responsabilità limitata**, la scelta dello strumento giuridico attraverso cui una persona fisica apporta risorse finanziarie assume rilievo **non solo civilistico, ma soprattutto fiscale**.*

*In particolare, il diverso trattamento degli **interessi da finanziamento** rispetto ai **proventi da associazione in partecipazione** comporta **effetti impositivi molto differenti**, fondamentali per una corretta pianificazione fiscale.*

Finanziamento o associazione in partecipazione: quale scegliere?

Nella prassi delle società immobiliari, è frequente il ricorso a forme di apporto di capitale da parte di persone fisiche non imprenditori.

Le principali alternative sono:

- finanziamento alla società
- associazione in partecipazione con apporto di capitale

Sebbene entrambe generino redditi di capitale, il **trattamento fiscale è profondamente diverso**.

Tassazione degli interessi da

finanziamento alla SRL

Come sono tassati gli interessi per la persona fisica

Nel caso di finanziamento erogato da una persona fisica residente al di fuori dell'esercizio d'impresa, gli interessi percepiti rientrano tra i **redditi di capitale derivanti da mutui e depositi**.

Regime fiscale applicabile

Sotto il profilo **fiscale**:

- si applica una ritenuta del 26% operata dalla società erogante in qualità di **sostituto d'imposta**;
- tale ritenuta è effettuata **a titolo di acconto**.

Per la **persona fisica**:

- gli interessi devono essere inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
- la ritenuta subita è scomputabile dall'imposta dovuta in dichiarazione.

Ne deriva che il prelievo non è definitivo e il carico fiscale effettivo dipende dall'aliquota marginale IRPEF del contribuente.

Tassazione dell'associazione in partecipazione con apporto di capitale

Diverso è il caso dell'associazione in partecipazione con

apporto esclusivo di capitale. In tale fattispecie, i proventi percepiti dall’associato persona fisica sono anch’essi qualificati come **redditi di capitale**, ma assumono natura **partecipativa**.

Il legislatore fiscale, infatti, assimila tali proventi agli utili derivanti da partecipazioni societarie.

Sotto il **profilo impositivo**:

- si applica una ritenuta del 26%;
- la ritenuta è operata a **titolo d’imposta**.

Per la **persona fisica** non imprenditore:

- la tassazione è, in via ordinaria, definitiva;
- i proventi non concorrono ulteriormente alla formazione del reddito complessivo IRPEF;

non è previsto alcun meccanismo di scomputo.

Differenza fiscale chiave: credito vs partecipazione

La diversa disciplina fiscale trova fondamento nella natura economico-giuridica del rapporto.

Finanziamento

- rapporto di **credito**
- rendimento = **interessi**
- tassazione **progressiva IRPEF**

Associazione in partecipazione

- rapporto **partecipativo**
- rendimento legato al **risultato d’impresa**
- tassazione **definitiva**

Questa differenza sostanziale giustifica il diverso trattamento fiscale, pur in presenza, in entrambi i casi, di redditi formalmente riconducibili alla categoria dei **redditi di capitale**.

Confronto fiscale diretto tra le due soluzioni

Fattispecie	Qualificazione	Ritenuta	Natura della ritenuta	Effetto fiscale
Finanziamento alla SRL	Redditi di capitale (interessi)	26%	A titolo di acconto	Tassazione IRPEF con scomputo
Associazione in partecipazione (solo capitale)	Redditi di capitale (utili assimilati a dividendi)	26%	A titolo d’imposta	Tassazione definitiva

Implicazioni fiscali per la società e il contribuente

Finanziamento

- interessi **deducibili per la società**
- tassazione variabile per la persona fisica

Associazione in partecipazione

- costi **indeducibili per la società**
- tassazione certa e definitiva

La scelta incide su entrambi i soggetti: società e investitore.

Rischi fiscali e controlli dell’Agenzia delle Entrate

Finanziamenti: cosa controlla il Fisco

- congruità del **tasso di interesse**
- reale natura del rapporto
- corretta applicazione delle ritenute

Associazione in partecipazione: criticità

- effettiva **partecipazione al rischio**
- assenza di rendimento garantito
- corretta qualificazione fiscale

Il rischio principale è la riqualificazione fiscale del rapporto.

FAQ – Finanziamento vs associazione in partecipazione

Conviene di più il finanziamento o l’associazione in partecipazione?

Dipende dalla situazione fiscale della persona fisica. Il

finanziamento è tassato con IRPEF (ritenuta a titolo di acconto), mentre l'**associazione in partecipazione** prevede una **tassazione definitiva del 26%**, spesso più conveniente per redditi elevati.

Come vengono tassati gli interessi da finanziamento alla SRL?

Gli interessi sono **redditi di capitale** soggetti a **ritenuta del 26% a titolo di acconto** e devono essere dichiarati ai fini IRPEF. La tassazione finale dipende dall'aliquota marginale del contribuente.

Come si tassano i proventi dell'associazione in partecipazione?

I proventi sono assimilati ai **dividendi** e subiscono una **ritenuta del 26% a titolo d'imposta**; quindi, la tassazione è **definitiva** e non va dichiarata ai fini IRPEF.

Qual è la differenza fiscale principale tra finanziamento e partecipazione?

La differenza principale è nella **natura della ritenuta**:

- finanziamento → **acconto IRPEF**
- associazione in partecipazione → **imposta definitiva**

Il finanziamento soci è deducibile per la società?

Sì, gli interessi passivi derivanti da **finanziamento soci** sono generalmente **deducibili per la società**, nel rispetto delle regole fiscali previste.

L'associazione in partecipazione è deducibile per la società?

No, i compensi corrisposti nell'**associazione in partecipazione con apporto di capitale** sono **indeducibili** per la società.

Quando l'Agenzia delle Entrate può contestare il contratto?

Il Fisco può intervenire quando:

- il finanziamento è in realtà un apporto di capitale
- l'associazione in partecipazione **non comporta reale rischio**
- sono presenti **rendimenti garantiti**

 In questi casi può avvenire una **riqualificazione fiscale**.

L'associazione in partecipazione comporta rischio per l'investitore?

Sì. A differenza del finanziamento, l'associato partecipa al **rischio d'impresa** e il rendimento dipende dai risultati economici.

Il finanziamento alla società è più sicuro dell'associazione in partecipazione?

Generalmente sì, perché il finanziamento configura un **rapporto di credito**, mentre l'associazione implica un **coinvolgimento nei risultati e nei rischi dell'impresa**.

Quando è più conveniente la tassazione al 26% definitiva?

La tassazione definitiva al **26%** è spesso conveniente per contribuenti con **aliquote IRPEF medio-alte**, perché evita la progressività dell'imposta.

Conclusioni: quale soluzione conviene davvero?

La scelta tra **finanziamento e associazione in partecipazione** non è neutrale.

- Il **finanziamento** comporta una tassazione **progressiva**
- L'**associazione in partecipazione** offre una tassazione

definitiva e più prevedibile

 La scelta ottimale dipende da:

- aliquota IRPEF del contribuente
- strategia fiscale
- profilo di rischio

Per ogni ulteriore analisi sull’argomento trattato il nostro team di[CA Consulting](#) è a disposizione per eventuali approfondimenti.

[Francesco Cospito](#) (Partner [CA Group](#))